



Ministero del Turismo

Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche

Riconoscimento alla Sig.ra Cassoli Mathilde del titolo professionale di direttore tecnico di agenzia di viaggi acquisito in Romania quale titolo abilitante all'accesso e all'esercizio in Italia della medesima professione. Ambito territoriale prescelto per l'organizzazione della misura compensativa: Regione Emilia-Romagna.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli articoli 52, 53 e 54;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTA la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI);

VISTO decreto legislativo 6 novembre 2007, n.206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali" e, in particolare, l'art. 22 – Capo II;

VISTO il Decreto Legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016, emanato in attuazione della Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifiche della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO in particolare l'art. 15, comma I, lett. a), del D.lgs. n. 15 del 28 gennaio 2016;

VISTA la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 in materia di "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri ed in particolare gli artt. 6 e 7 concernenti l'istituzione del Ministero del Turismo, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102);

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa – anno 2024 emanata dal Ministro del Turismo l'11 marzo 2024 (prot. n. 7306/24) e attualmente in fase di registrazione presso gli organi di controllo;

VISTO l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche, conferito al Dott. Francesco Felici con DPCM registrato alla Corte dei Conti con il n. 1136 del 09.07.2024;

VISTA l'istanza presentata dalla Sig.ra Cassoli Mathilde diretta ad ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di direttore tecnico di agenzia di viaggio acquisito in Romania;

RITENUTO di dover applicare il cosiddetto "regime generale" di riconoscimento delle qualifiche professionali di cui al Titolo III, Capo II, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, e, in particolare, all'art.18, comma 1, lettera a), dal momento l'interessata non è stata in grado di produrre documentazione idonea a dimostrare un'esperienza professionale nell'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio nei termini di cui all'articolo 29 del richiamato decreto legislativo;

VISTO il titolo di formazione professionale ("Director Agentie de Turism Touroperatoare/Detailista/Filiala/Sucursala") conseguito dalla Sig.ra Cassoli Mathilde in Romania presso J'Info Travel SRL di Bucarest;



Ministero del Turismo

Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche

VISTO l'esito dell'interrogazione IMI effettuata presso le competenti autorità rumene, dalla quale è emerso che il predetto titolo di formazione attesta una formazione regolamentata;

RITENUTO sulla base della sopra menzionata interrogazione IMI, di poter derogare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della Direttiva 2005/36/CE e dell'articolo 21, comma 3, del Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, rispetto al requisito dell'esperienza professionale pure astrattamente necessario – in sede di applicazione del regime generale - in quanto, come emerso dalla medesima interrogazione IMI, in Romania la professione di direttore tecnico di agenzia di viaggi risulta non rientrare tra quelle regolamentate, così come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera a) della Direttiva 2005/36/CE e dall'art. 4, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 6 novembre 2007, n.206;

VERIFICATE le materie oggetto di studio del titolo di formazione professionale conseguito in Romania;

VISTO il Decreto del Ministro del Turismo 5 agosto 2021 n. 1432;

RITENUTO di prevedere una misura compensativa volta ad ottenere conoscenze, per quanto concerne il territorio nazionale, in materia di: - Legislazione turistica; - Geografia turistica; - Tecnica dei trasporti;

DECRETA:

Art. 1

Alla Sig.ra Cassoli Mathilde, di cittadinanza italiana, nata a Bologna il 17/11/2002, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio in Italia della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio, nelle lingue: inglese/italiano.

Art. 2

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una misura volta ad ottenere conoscenze, per quanto concerne il territorio nazionale, in materia di: - Legislazione turistica; - Geografia turistica; - Tecnica dei trasporti;

Tale misura compensativa potrà essere organizzata con la Regione Emilia-Romagna, ambito territoriale individuato dall'interessata, e viene individuata in accordo con detta Regione, in una prova orale oppure in un tirocinio di 6 mesi.

La Sig.ra Cassoli Mathilde potrà rivolgersi ai competenti uffici regionali per i successivi adempimenti.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale.

Avverso l'allegato provvedimento di riconoscimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Felici